

Legislatura 19^a - 6^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 262 del 23/09/2025

6^a Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025

262^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1375) ROMEO e altri. - Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione

- e petizione n. 1177 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 114 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato. Preannuncia quindi che potranno essere illustrati dai rispettivi proponenti.

Il senatore **TURCO** (M5S), facendo riferimento alle notizie anticipate sugli organi di stampa, chiede la conferma che il disegno di legge contiene disposizioni che potranno confluire nella prossima manovra di bilancio: in tal caso ritiene che l'esame degli emendamenti, in assenza di proposte modificative della maggioranza, possa risultare inutile ai fini della predisposizione di una misura che contribuirà alla prossima manovra di bilancio.

Il presidente **GARAVAGLIA** conferma che il testo in esame potrebbe essere preso in considerazione nell'ambito della definizione delle misure che il Governo sta valutando in relazione alla composizione della manovra di bilancio sul lato delle entrate.

La senatrice **TAJANI** (PD-IDP) sottolinea il carattere politico della questione posta dal senatore Turco, osservando come l'illustrazione delle singole proposte emendative presentate dal proprio Gruppo rischi di tradursi in un mero esercizio retorico in assenza di chiare indicazioni del Governo riguardo alle risorse disponibili, all'impianto complessivo e alla portata dell'intervento normativo, nonché alla definizione di eventuali dissensi interni alla maggioranza in merito al bilanciamento con altre misure di carattere fiscale. Si tratta di chiarimenti importanti che giustificano ampiamente una richiesta dell'opposizione di rinviare l'esame degli emendamenti allorquando il quadro complessivo sarà più chiaro.

Il **PRESIDENTE**, pur considerando legittime le sollecitazioni avanzate dal Gruppo del Partito Democratico e pur ammettendo che l'esito complessivo della rateizzazione non potrà che dipendere dall'ammontare complessivo delle risorse a disposizione, fa presente che le esigenze di copertura poste dalle regole di bilancio, appaiono eccessivamente stringenti e rigide poiché le cartelle in questione hanno un gettito solo potenziale, com'è evidente dal volume complessivo del magazzino fiscale. Invertendo il ragionamento, il mancato incasso delle somme dovute andrebbe comparato con l'effettivo gettito della misura di dilazione: d'altro canto, le precedenti versioni della rottamazione delle cartelle, ovvero la *flat tax* per le aziende con fatturato fino a 65.000 euro, confermano che la copertura *ex ante* di tali misure ha un valore esclusivamente cautelativo. Di converso, prosegue il Presidente, sarebbe molto utile che la Commissione potesse discutere sugli elementi di merito della rottamazione, cioè la platea dei beneficiari, le regole di decadenza o il periodo interessato, al fine di individuare, nella discussione delle prossime settimane, le soluzioni considerate ottimali, alle quali poi rapportare le risorse da utilizzare. Sollecita quindi un dibattito tra i Gruppi sugli elementi di merito, pur nella consapevolezza che la bozza della manovra di bilancio del 2026 è ancora in una fase elaborativa. Per valorizzare le prerogative della Commissione, auspica pertanto una discussione approfondita sul testo presentato dalla propria parte politica e sulle proposte emendative avanzate.

A giudizio del senatore **LOTITO** (FI-BP-PPE), la Commissione deve affrontare approfonditamente le tematiche connesse alla riapertura della rottamazione, a partire dall'individuazione della platea dei potenziali beneficiari, dal periodo di riferimento della misura, dalle regole relative alla decadenza e dal trattamento dei contribuenti che hanno già aderito in passato a misure di analogo contenuto. A suo parere è essenziale che la Commissione, anche con l'apporto dell'opposizione, decida *ex ante* se e in che misure consentire l'adesione ai contribuenti che hanno aderito in passato senza portare a termine i piani di rateizzazione; ovvero se è appropriato o meno un piano di rate di uguale importo. In tal modo, la Commissione offrirebbe al Governo una misura completa che potrebbe anche incidere nell'opera di smaltimento del magazzino fiscale.

Il senatore **TURCO** (M5S) contesta la ricostruzione fin qui avanzata dell'esigenza di riaprire nuovamente il procedimento per rottamare le cartelle, atteso il sostanziale fallimento delle precedenti versioni, come confermato

dalla audizione dell'Agenzia delle Entrate: si tratta di uno strumento tributario errato, mentre ben altri potrebbero essere gli interventi a sostegno dei contribuenti che effettivamente versano in temporanee difficoltà economiche tali da ostacolare l'assolvimento dell'obbligazione tributaria. Poiché il presidente Garavaglia ha ammesso che non saranno noti a breve i contorni della manovra di bilancio e le risorse a disposizione per varare la rottamazione *quinquies*, l'esame degli emendamenti appare un esercizio inutile, in assenza oltretutto di specifiche proposte emendative della maggioranza.

Il presidente **GARAVAGLIA**, pur avendo ben chiara l'esigenza di un quadro complessivo di risorse finanziarie a disposizione, ritiene che la discussione sugli emendamenti avrebbe un valore ben più incisivo rispetto all'opinione del senatore Turco, tanto più che il regolamento del Senato prevede che gli emendamenti possano essere esaminati senza il parere della 5ª Commissione. Dopo aver ricordato incidentalmente la sua personale avversione a tale disposizione, sottolinea che in tale fase l'assenza del parere costituisce l'opportunità per una discussione di merito più ampia.

Interviene nuovamente il senatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*), il quale insiste sull'opportunità che la Commissione discuta sugli elementi costitutivi della misura di rottamazione, in modo che il Governo possa poi considerare tali elementi al fine di individuare le risorse necessarie. Auspica quindi un dibattito sulle proposte emendative presentate.

Il senatore **TURCO** (*M5S*) ritenendo opportuno avviare un esame concreto dell'indirizzo che la maggioranza intende seguire, comunica il ritiro degli emendamenti presentati, al fine di concentrare la discussione sugli elementi costitutivi che, secondo il senatore Lotito, saranno oggetto di ulteriori modifiche da parte della stessa maggioranza.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) a sua volta ritira tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica e sollecita una discussione di merito sul disegno di legge avanzato dalla Lega, in attesa di chiarirne la portata finanziaria. D'altro canto, su tale proposta, ricorda la senatrice, manca ancora una presa di posizione del Governo e il parere della Commissione bilancio.

Il senatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) esprime sorpresa per la scelta dei Gruppi PD e 5 Stelle, considerando che in tale modo essi si precludono lo strumento regolamentare per discutere di proposte alternative.

A giudizio del presidente **GARAVAGLIA** l'orientamento dei Gruppi di opposizione semplifica il quadro complessivo, consentendo di insistere sulla bontà della misura di dilazione delle cartelle per garantire il pieno successo dell'operazione di rottamazione.

Il senatore **TURCO** (*M5S*) ribadisce che lo strumento è errato e che la crisi temporanea o meno di un'azienda non può essere affrontata esclusivamente sul fronte fiscale, ma anche nell'ottica di tutti i creditori.

Il **PRESIDENTE** rinvia il seguito della discussione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (n. 295)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 3, 7 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** assicura che la proposta sarà valutata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **TURCO** (*M5S*) propone di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1568 (Disposizioni per la revisione biennale delle soglie fiscali relative all'IRPEF e la tutela del potere d'acquisto dei contribuenti).

Il **PRESIDENTE** assicura che la proposta sarà valutata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1375

G/1375/1/6

Turco, Croatti

La 6a Commissione Finanze e Tesoro,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione" (AS 1375),

premesso che:

il disegno di legge in esame si inserisce all'interno di un quadro dell'attività di riscossione divenuto nel tempo sempre più complesso, anche per effetto dello stratificarsi di modifiche normative;

come noto le dimensioni del magazzino fiscale hanno raggiunto livelli stratosferici: alla data del 31 gennaio 2025, il valore residuo dei carichi affidati dal 2000 al 2024 dai diversi enti creditori - prima ai concessionari della riscossione, poi ad Equitalia e, infine, all'Agenzia delle entrate-Riscossione - ammontava a circa 1.272,90 miliardi di euro;

come emerso nel corso delle audizioni, i numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo non sembrano avere inciso in maniera significativa sulle inefficienze che caratterizzano la riscossione coattiva, con evidenti conseguenze sulla dimensione e qualità del magazzino dei crediti affidati alla riscossione e sulle entrate delle Amministrazioni pubbliche;

da un lato, infatti, gli interventi hanno agevolato i contribuenti in maniera quasi sempre non selettiva, inclusi coloro che non avrebbero avuto difficoltà ad assolvere ai propri debiti e hanno consentito lo smaltimento di una parte, sebbene modesta, della mole di cartelle affidate nel tempo all'agente della riscossione;

dall'altro lato, hanno complicato l'attività che l'agente della riscossione è chiamato a svolgere per effetto dello stratificarsi di norme;

considerato che:

nel corso degli anni sono stati introdotti diversi meccanismi per agevolare l'imprenditore in difficoltà (transazione fiscale, composizione stragiudiziale della crisi, concordato fiscale), istituti spesso troppo farraginosi o con sistemi che di fatto li rendono difficilmente applicabili;

appare evidente che dare la possibilità al contribuente di pagare, seppur in maniera parziale, gli importi dovuti prima che questo debito diventi cartella esattoriale consentirebbe da un lato il discarico delle posizioni e l'alleggerimento del magazzino fiscale, dall'altro il consolidamento della compliance tra fisco e contribuente;

impegna il Governo:

a procedere al riordino della normativa esistente in materia di ristrutturazione del debito al fine di agevolare l'adempimento del contribuente;

a snellire le procedure esistenti per consentire una più agevole conoscenza e fruizione da parte dei cittadini;

a prevedere procedimenti semplificati di ristrutturazione del debito non solo per gli imprenditori ma anche e soprattutto per i cittadini.

Art. 01

01.1

[Turco, Croatti](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Transazione su crediti tributari e contributivi)

1. Al fine di prevenire la formazione di ulteriori carichi da affidare agli agenti della riscossione, il contribuente che versi in situazione di obiettiva difficoltà può proporre all'agenzia delle entrate, il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

2. Alla proposta di transazione sono allegati:

a) le dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre anni;

b) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

c) la dichiarazione sostitutiva, resa dal contribuente ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui alle lettere precedenti rappresenta fedelmente e integralmente la situazione del contribuente. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa direzione regionale.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»

Art. 1

1.1

[Tajani, Boccia, Losacco](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

Tajani

Sopprimere il comma 1

1.4

Lotito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "affidati agli agenti della riscossione", aggiungere le seguenti:

"o notificati ai debitori".

1.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2015".

1.6

Tajani, Boccia, Losacco

Al comma 1, dopo le parole: "possono essere estinti" aggiungere le seguenti: "dai contribuenti per i quali è documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, "

1.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1 sopprimere le parole: ", senza corrispondere le somme" fino alla fine del periodo.

1.8

Losacco

Al comma 1, sopprimere le parole: "di interessi e" e dopo le parole: "a titolo di capitale" aggiungere le seguenti: ", di interesse"

1.9

Tajani, Boccia, Losacco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai soggetti titolari di partita Iva che si avvalgono delle disposizioni di definizione agevolata di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso e per l'intera durata del numero delle rate, le seguenti disposizioni:

a) ove non già previsto, l'obbligo di emettere fatture o i corrispettivi solo in formato elettronico e di inviarle al sistema di interscambio (sdi);

b) l'incasso delle fatture deve avvenire solo attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciabile;

c) l'incasso dei corrispettivi deve avvenire attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

1.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 1 è precluso ai soggetti che rientrano in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) abbiano aderito a due o più provvedimenti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ovvero di rottamazione o pace fiscale, nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2025;

b) siano decaduti per inadempimento da almeno una delle definizioni agevolate di cui alla lettera a), a prescindere dal numero complessivo di adesioni;

L'agente della riscossione verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di esclusione sulla base delle proprie banche dati e di quelle rese disponibili dagli enti creditori; in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi si applicano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con inefficacia dell'adesione, decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute comprensive di sanzioni e interessi. Restano fermi gli effetti delle definizioni perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente legge."

1.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 1 è riservato alle persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a euro 30.000 e in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza. L'attestazione ISEE è acquisita d'ufficio dall'agente della riscossione presso l'INPS ovvero prodotta dall'istante. La verifica del requisito è effettuata

con riferimento alla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancanza del requisito, ovvero di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi. Non è ammessa l'adesione dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli enti di cui all'articolo 2, ove si avvalgono della facoltà ivi prevista, applicano il medesimo requisito ISEE."

1.12

[Tajani, Boccia, Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."

1.13

[Turco, Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.»;

b) al comma 2, premettere le seguenti parole: «Su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria,».

1.14

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 2

1.15

[Tajani, Boccia, Losacco](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "centoventi rate" con le seguenti: "diciotto rate trimestrali" e sopprimere le parole da: "e le restanti" fino alla fine del comma.

1.16

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "centoventi rate" con le seguenti: "diciotto rate".

1.17

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "centoventi rate" con le seguenti: "ventiquattro rate".

1.18

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "centoventi rate" con le seguenti: "trentasei rate".

1.19

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "centoventi rate" con le seguenti: "quarantotto rate".

1.20

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "centoventi rate" con le seguenti: "sessanta rate".

1.21

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "centoventi rate" con le seguenti: "settantadue rate".

1.22

[Losacco](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "centoventi rate" con le seguenti: "di settantadue rate"

1.23

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2026 gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»

1.24

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per i piani di pagamento superiori a 30 rate mensili l'adesione è subordinata ai seguenti requisiti:

a) all'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili;

b) al mantenimento della regolarità degli adempimenti correnti tributari e contributivi per tutta la durata del piano;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il divieto a deliberare la distribuzione di utili o acconti sui dividendi, né effettuare acquisti di azioni proprie, riduzioni di capitale con rimborso, distribuzioni di riserve o erogazioni straordinarie di compensi variabili agli amministratori e agli organi di controllo per tutta la durata del piano;

d) alla comunicazione annuale tramite autocertificazione all'agente della riscossione dello stato di regolarità del piano e degli adempimenti di cui alle lettere precedenti.

La violazione delle condizioni di cui al presente comma determina la decadenza dalla definizione."

1.25

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 3

1.26

[Losacco](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "i dati necessari per individuare"

1.27

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 4

1.28

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 4, dopo le parole "il debitore" inserire le seguenti: "dichiara di versare in una temporanea situazione di obbiettiva difficoltà economico-finanziaria con allegazione di una delle motivazioni di cui al comma 4-bis e"

Conseguentemente dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla allegazione documentale di una delle seguenti situazioni:

a) eventi eccezionali che hanno inciso sulla capacità di pagamento quali calamità naturali, gravi eventi sanitari anche in ambito del nucleo familiare, disoccupazione, cessazione attività;

b) caduta di fatturato o reddito in misura non inferiore al venti per cento su base annua nel periodo fiscale antecedente l'istanza, da attestare mediante documentazione fiscale o contabile;

c) altre comprovate difficoltà economico finanziarie, adeguatamente documentate e motivate.

La dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è soggetta a controlli ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi."

1.29

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 4, dopo le parole: "apposita dichiarazione" aggiungere le seguenti:", con evidenza dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione di cui al comma 1,"

1.30

[Losacco](#)

Sopprimere il comma 5

1.31

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 5, dopo le parole: "pagamento delle somme dovute" aggiungere le seguenti: "comprensive di interessi"

1.32

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 5, dopo le parole: "attestante i pagamenti effettuati " aggiungere le seguenti: "comprensivi di interessi"

1.33

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 6

1.34

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 6, dopo le parole: "il debitore" aggiungere la seguente: "non"

1.35

[Losacco](#)

Sopprimere il comma 7

1.36

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 7, dopo le parole: " a titolo di capitale" aggiungere le seguenti: " e di interessi"

1.37

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo

1.38

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 8

1.39

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 8, dopo le parole: " versate a qualsiasi titolo" aggiungere le seguenti: " anche in misura parziale, "

1.40

[Losacco](#)

Sopprimere il comma 9

1.41

[Tajani](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera a)

1.42

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 9, lettera a), alle parole: "sono sospesi" premettere la seguente "non"

1.43

[Losacco](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera b)

1.44

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 9, lettera b), alle parole: "sono sospesi" premettere la seguente: "non"

1.45

[Tajani](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera c)

1.46

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 9, lettera c), sopprimere la seguente parola: "non"

1.47[Losacco](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera d)

1.48[Losacco, Tajani](#)

Al comma 9, lettera d), sopprimere la seguente parola: "non"

1.49[Tajani](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera e)

1.50[Tajani, Losacco](#)

Al comma 9, lettera e), sopprimere la seguente parola: "non"

1.51[Losacco](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera f)

1.52[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) a seguito del pagamento della terza rata il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;".

1.53[Losacco, Tajani](#)

Al comma 9, lettera f), sopprimere la seguente parola: "non"

1.54[Tajani](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera g)

1.55[Losacco](#)

Sopprimere il comma 10

1.56[Tajani, Losacco](#)

Al comma 10, dopo le parole: "somme dovute" aggiungere le seguenti: "comprehensive di interessi"

1.57[Tajani](#)

Sopprimere il comma 11

1.58[Losacco, Tajani](#)

Al comma 11, dopo le parole: "somme dovute" aggiungere le seguenti: "comprehensive di interessi"

1.59[Losacco](#)

Al comma 11, sopprimere la lettera a)

1.60[Tajani, Losacco](#)

Al comma 11, lettera a), dopo la parola: "mediante" aggiungere le seguenti: "prelievo o"

1.61

[Tajani](#)

Al comma 11, sopprimere la lettera b)

1.62

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 11, lettera b), dopo le parole: "modelli di pagamento precompilati" aggiungere le seguenti: "o da compilare a cura del debitore"

1.63

[Losacco](#)

Al comma 11, sopprimere la lettera c)

1.64

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 11, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "o l'utilizzo delle piattaforme di pagamento pubbliche"

1.65

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 12

1.66

[Losacco](#)

Al comma 12, sopprimere la lettera a)

1.67

[Tajani](#)

Al comma 12, sopprimere la lettera b)

1.68

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: "a titolo di definizione" aggiungere la seguente: "non"

1.69

[Losacco](#)

Sopprimere il comma 13

1.70

[Turco, Croatti](#)

Al comma 13, dopo le parole: «tardivo versamento» inserire le seguenti: «superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero».

1.71

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 13, sostituire le parole: "di otto rate, anche non consecutive" con le seguenti: "anche di una sola rata"

1.72

[Tajani, Boccia, Losacco](#)

Al comma 13, sostituire le parole: "otto rate" con le seguenti: "anche di una sola rata"

1.73

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 13 sostituire le parole: "otto rate" con le seguenti: "due rate" e sopprimere le seguenti: "anche non consecutive,".

1.74

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 13 sopprimere le parole: "anche non consecutive,".

1.75

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 13, sostituire le parole: "sono acquisiti" con le seguenti: "non possono essere acquisiti"

1.76

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 14

1.77

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 14, sostituire le parole: "Possono essere compresi" con le seguenti: "Non possono essere compresi"

1.78

[Losacco](#)

Sopprimere il comma 15

1.79

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 16

1.80

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 16, sostituire le parole: "Possono essere estinti" con le seguenti: "Non possono essere estinti"

1.81

[Turco, Croatti](#)

Al comma 16, sopprimere le seguenti parole: «anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione,».

1.82

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 16, dopo le parole "rese ai sensi" aggiungere le seguenti: ", a patto che siano pagate in un'unica soluzione tutte le rate scadute della precedente definizione".

1.83

[Losacco](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera a)

1.84

[Tajani](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera b)

1.85

[Losacco](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera c)

1.86

[Tajani](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera d)

1.87

[Losacco](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera e)

1.88

[Tajani](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera f)

1.89

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 16, inserire il seguente: «16-bis. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.».

1.90

[Losacco](#)

Sopprimere il comma 17

1.91

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 17, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2030" con le seguenti: "entro un anno dall'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 1"

1.92

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 18

1.93

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 18, sostituire le parole: "si applicano" con le seguenti: "non si applicano" e sopprimere le parole da: "previe apposite delibere" fino alla fine del comma.

1.94

[Losacco](#)

Sopprimere il comma 19

1.95

[Losacco, Tajani](#)

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: "si applicano" con le seguenti: "non si applicano"

1.96

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: "si applicano" con le seguenti: "non si applicano"

1.97

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

"19-bis. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia della definizione agevolata, annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce con relazione alle Camere in merito ai seguenti dati:

a) numero di istanze presentate, accolte e respinte;

b) importi complessivi dovuti e importi riscossi nello stesso trimestre e cumulati;

c) numero di piani attivi, articolati per classi di durata e per tipologia di debitore e numero di piani decaduti;

d) tasso di decadenza dei piani avvenuto nel trimestre e cumulato nei precedenti, con indicazione delle rate scadute e delle rate regolarmente pagate;

e) distribuzione per regione e per tipologia di carico."

1.98

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

"19-bis. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia della definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre un rapporto recante, in forma aggregata e anonimizzata, i seguenti dati:

a) numero di istanze presentate, accolte e respinte;

- b) importi complessivi dovuti e importi riscossi nello stesso trimestre e cumulati;
- c) numero di piani attivi, articolati per classi di durata e per tipologia di debitore e numero di piani decaduti;
- d) tasso di decadenza dei piani avvenuto nel trimestre e cumulato nei precedenti, con indicazione delle rate scadute e delle rate regolarmente pagate;
- e) distribuzione per regione e per tipologia di carico.

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica dati di cui al presente comma, entro quindici giorni dal loro ricevimento, in formato aperto e secondo lo standard di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche con rappresentazioni grafiche di sintesi, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale. Gli enti di cui all'articolo 2 trasmettono e pubblicano analoghi dati, secondo una procedura definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

1.0.1

[Tajani, Boccia, Losacco](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente

«Art. 1-bis.

(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».

1.0.2

[Tajani, Boccia, Losacco](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente

«Art. 1-bis.

(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)

1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

- a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;
- b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;
- c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 2

2.1

[Tajani](#)

Sopprimere l'articolo

2.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Turco, Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[Tajani](#)

Sopprimere il comma 1

2.5

[Tajani, Boccia, Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:"1-bis. Gli enti locali che adottano le procedure di cui ai commi 1 e 2, possono ridurre il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) oggetto di accantonamento nel bilancio di

previsione e nel rendiconto di gestione degli anni dal 2026 al 2028 di un importo pari all'80 per cento del valore stimato dei recuperi da definizione agevolata, sulla base di relazione previsionale dell'ufficio entrate dell'ente locale asseverata dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, da allegare ai documenti contabili."

2.6[Tajani](#)

Sopprimere il comma 2

2.7[Losacco](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

2.8[Tajani](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b)

2.9[Losacco](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c)

2.10[Tajani](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d)

2.11[Losacco](#)

Sopprimere il comma 3

2.12[Tajani](#)

Sopprimere il comma 4

2.13[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "otto rate, anche non consecutive" con le seguenti: "anche di una sola rata"